



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino

Dott. Daniela Giunipero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. di R.G.17589/17

promossa da

[redacted], in proprio residente in

ATTRICE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

CITTA' DI BEINASCO, rappresentata e difesa dai fuzionari delegati

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice in opposizione: L'accogliimento del ricorso.

Per la convenuta opposta: Voglia il GdP dichiarare inammissibile il ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso inviato a mezzo del servizio postale in data 30.9.17 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale n. [redacted] con il quale veniva contestata la violazione di cui all'art. 142 /8 del CdS per aver superato di 11,90 Km/h svolgendo contestazioni in fatto ed in diritto ed in particolare eccependo

Sentenza N. 122
Spediz. il 15/01/19
Deposito il 28/01/19
Rg. N. 17589/17
Cron. N. 2310/19
Rep. N. _____

EX ART. 26 L. 659/81

-1-

l'inesistenza della omologazione dell'apparecchiatura che ha provveduto all'accertamento: Velocar red e Speed EVO

Si costituiva oin giudizio l'amministrazione resistente con deposito e scambio della comparsa di costituzione e risposta con la quale rilevava la tardività dell'opposizione e nel merito contestava gli assunti avversari.

All'udienza di prima comparizione nessuno compariva, il GdP vista la richiesta a mezzo pec di parte ricorrente del differimento d'udienza, rinviava la causa agli 15.1.19

All'udienza all'uopo fissata era presente il delegato di parte ricorrente, nessuno per l'amministrazione resistente, il GdP sulle conclusioni come in epigrafe riportate, dava immediata lettura del dispositivo, allegandolo al verbale di causa, riservandosi il deposito della sentenza nei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito del ricorso, invero, come ricorda la corte di cassazione per computare il termine per la proposizione del ricorso si contano 30 giorni...escludendo dal computo il periodo di sospensione feriale dei termini .

Per quanto riguarda l'eccepita inesistenza di omologazione dell'apparecchio Velocar red e Speed EVO che ha rilevato la velocità si evidenzia che a fronte delle asserite eccezioni svolte da parte ricorrente nulla ha provato l'amministrazione resistente.

Nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla Legge n. 689/1981 è onere dell'Ente amministrativo che provvede all'erogazione della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata; invero la Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice ed è, pertanto, gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria.

Per orientamento consolidato, spetta all'amministrazione convenuta in giudizio fornire la prova dei presupposti di fatto per l'irrogazione della sanzione e, cioè, della sussistenza della condotta integrante la violazione e della sua riferibilità all'intimato (v. per es. Cass. n. 7951/97; n.6242/99; in Giur. It. 2000,617 e in Arch. Giur. Circ. 1999, 833); con sent. N. 11054/98, inoltre, la Cassazione specifica che l'opponente non ha anche l'onere di porre in essere, al fine di fornire la prova del vizio fatto valere, un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali gli atti relativi all'accertamento della violazione e alla sua contestazione mediante notificazione, che l'autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere-onere, di allegare al processo, con la conseguenza che, nelle ipotesi in cui l'opponente può provare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di

giudizio, idoneo a suffragare la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione.

Per le ragioni sopra esposte il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato.

In considerazione delle mmaterie trattate e del comportamento processuale delle parti le spese di lite vengono compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, visto l'art.6 // del D. Lgs. n. 150/11


Accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato

Compensa le spese di giudizio

Torino 15.1.2019

Passaggio in Cancelleria in data 21.1.2019

IL CANCELLIERE,
(M. RONGIQUETTI)



IL GIUDICE DI PACE

Dott. Daniela Giunipero



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, il 28/01/19

IL CANCELLIERE,
(M. RONGIQUETTI)

